

# STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

**Giuseppe Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Ersilia Manzo**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Matteo Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Gloria Mango**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Migliozi**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Francesco Campobasso**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Pietro Signoriello**

Dottore Commercialista

Revisore legale

**Remo Signoriello**

Avvocato

**Chiara Fabbrini**

Avvocato

**Filomena A. Costanzo**

Avvocato

**Andrea Scognamiglio**

Avvocato

**Eugenia Pizzicato**

Accountant

**Cristina Vinciotti**

Accountant

**Marco Fabbrini**

Consultant

**Michela Luciano**

Consultant

**Luigi Fedele**

Consultant

**Of Counsel**

**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 13 li giugno 2025

## CIRCOLARE N.6/2025

### Concordato preventivo per il biennio 2025-2026- modalità di adesione e ultimi chiarimenti

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest'anno può essere:

- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.

Il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422 ha previsto inoltre, la possibilità di revocare l'adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito".

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30.9.2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

### IMU - 2025

Il presupposto dell'IMU imposta municipale propria è il possesso di:

- fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Sono soggetti passivi dell'IMU i seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Via Santa Lucia, 50 – 80132  
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

[segreteria@studiosignoriello.it](mailto:segreteria@studiosignoriello.it)

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

[segreteriaarm@studiosignoriello.it](mailto:segreteriaarm@studiosignoriello.it)

L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.

Per l'IMU 2025:

- il pagamento dell'acconto scade lunedì 16 giugno 2025
- il pagamento del **saldo** scade martedì 16 dicembre 2025

Dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento (in questo caso 2025) per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.

A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).

#### **Novità IRPEF: Misure per la riduzione del C.D. “Cuneo fiscale”**

L'art. 1 co. 4 - 9 della L. 207/2024 prevede dal 2025, in favore dei lavoratori dipendenti:

- un *bonus* (o somma), se il reddito complessivo non supera i 20.000,00 euro (l'importo si determina applicando una specifica percentuale al reddito di lavoro dipendente);
- un'ulteriore detrazione d'imposta se il reddito complessivo supera i 20.000,00 e fino a 40.000,00 euro (il cui importo massimo è di 1.000,00 euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi).

In merito al *bonus*, esso si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 ma non a 15.000,00 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro

#### **Obbligo PEC per gli amministratori di società**

A decorrere dall'1.1.2025 tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

### **RUNTS: Nuova funzionalità per il deposito dei bilanci**

Entro il 30 giugno 2025 tutti gli ETS - anche tramite la propria Rete associativa o un professionista incaricato - dovranno depositare al RUNTS il bilancio/rendiconto per cassa dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.

**A partire da martedì 10 giugno 2025**, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo **"Totale entrate"**. In esso andrà inserito il valore presente:

- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

### **Principali adempimenti**

| SCADENZA   | ADEMPIMENTO                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2025 | Trasmissione dati acquisti dall'estero                         | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente</li></ul>                        |
| 16/06/2025 | Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta | <p>sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li><li>• comunicare in via telematica</li></ul> |

|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                           | all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16/06/2025 | Acconto IMU 2025                                                                          | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/06/2025 | Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali                                    | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2024;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/06/2025 | Versamento ritenute e addizionali                                                         | I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2025;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16/06/2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;</li> <li>• in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.</li> </ul> |
| 16/06/2025 | Versamento IVA mensile                                                                    | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2025</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• versare l'IVA a debito</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/06/2025 | Versamento rata saldo IVA 2024                                 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/06/2025 | Presentazione modelli INTRASTAT                                | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di maggio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/06/2025 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa;</li><li>• direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</li></ul> |
| 30/06/2025 | Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS                  | Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS: <ul style="list-style-type: none"><li>• il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2024;</li><li>• i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2024;</li><li>• il bilancio sociale relativo all'anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30/06/2025 | Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori  | Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell'1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2025 | Versamenti<br>imposte da<br>modello REDDITI<br>PF 2025         | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività;</li> <li>• del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> |
| 30/06/2025 | Versamenti<br>contributi INPS da<br>modello REDDITI<br>PF 2025 | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2024;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30/06/2025 | Versamenti<br>imposte da<br>modello REDDITI<br>SP 2025         | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/06/2025 | Versamenti<br>imposte da<br>modello REDDITI<br>SC ed ENC 2025  | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2025 | Versamenti IRAP                                         | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2024;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</li> </ul>                                                                       |
| 30/06/2025 | Versamento saldo IVA 2024                               | I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/06/2025 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale        | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. |
| 30/06/2025 | Versamento diritto camerale                             | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.                                                                                                                                          |
| 30/06/2025 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;</li> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>                                                                                                                                  |

|            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2025 | Dichiarazione IMU 2024                                                       | <p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024.</li> </ul> <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.</li> </ul>                                                                                                                  |
| 30/06/2025 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni | <p>Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa;</li> <li>• le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).</li> </ul> |
| 30/06/2025 | Presentazione domande "sport bonus"                                          | <p>I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito <a href="https://avvisibandi.sport.governo.it">https://avvisibandi.sport.governo.it</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30/06/2025 | Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025           | <p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 31.10.2025.</li> </ul>                                                                                                                    |
| 30/06/2025 | Regolarizzazione modello REDDITI PF 2024                     | <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 30/06/2025 | Adempimenti persone decedute                                 | <p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2025 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.</li> </ul> |
| 30/06/2025 | Registrazione contratti di locazione                         | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2025.</li> </ul>                                                                       |
| 30/06/2025 | Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno | <p>I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• con riferimento all'anno 2024;</li><li>• in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;</li><li>• utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.</li></ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

